



Modulo Infortuni

Appendice alle Condizioni di Assicurazione della polizza XME Protezione

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo



Modulo Infortuni

Caro Cliente,

il Modulo Infortuni integra la **SEZIONE I** delle Condizioni di Assicurazione di XME Protezione, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Assicura che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE II** (Artt. 1 – 9) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 10 - 14) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del **Modulo Infortuni** abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che le forniranno informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.

I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.

- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni e limiti di indennizzo.

Il set informativo di XME Protezione è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasnpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza

Grazie per l'interesse dimostrato



Indice

PREMESSA

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 1 di 28
Art. 1.1 Coperture principali	Pag. 1 di 28
1.1.1 Morte da Infortunio	Pag. 2 di 28
1.1.2 Invalidità Permanente	Pag. 3 di 28
1.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio	Pag. 3 di 28
1.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio	Pag. 4 di 28
1.1.5 Assistenza	Pag. 4 di 28
Art. 1.2 Coperture accessorie	Pag. 6 di 28
1.2.1 Perdita anno scolastico da Infortunio	Pag. 6 di 28
1.2.2 Danni estetici da Infortunio	Pag. 6 di 28
1.2.3 Indennizzo fratture da Infortunio	Pag. 7 di 28
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO	
Art. 2.1 Persone non assicurabili	Pag. 7 di 28
Art. 2.2 Inassicurabilità sopravvenuta e cessazione del rischio	Pag. 8 di 28
Art. 2.3 Esclusioni	Pag. 8 di 28
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 9 di 28
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 10 di 28
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATE O RETICENTI	Pag. 10 di 28
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 10 di 28
Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO, DIMINUZIONE E CESSAZIONE DEL RISCHIO	Pag. 10 di 28
Art. 8. MODIFICHE DEL PREMIO	Pag. 10 di 28
Art. 9. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Pag. 11 di 28

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.10. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 11 di 28
Art. 10.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri	Pag. 12 di 28
Art.11. VALUTAZIONE DEL SINISTRO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	Pag. 14 di 28
Art.12. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 14 di 28
Art.13. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	Pag. 14 di 28
Art.14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 14 di 28

GLOSSARIO

Allegato 1 - Tabella Inail Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale	Pag. 15 di 28
Allegato 2 - Tabella Inail Industria di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva	Pag. 17 di 28
Allegato 3 - Tabella professioni e classi di rischio	Pag. 19 di 28
Allegato 4 - Tabella indennizzo fratture da Infortunio	Pag. 20 di 28
	Pag. 28 di 28

PREMESSA

Le Sezioni II e III regolano le coperture assicurative del Modulo Infortuni (d'ora in poi il Modulo) che il Contraente (d'ora in poi il Cliente) può acquistare insieme alla polizza XME Protezione (d'ora in poi polizza), o in un secondo momento, ed integrano la Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

NON DIMENTICHI

di verificare anche quali sono le esclusioni e i limiti di indennizzo delle coperture di suo interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista **per sé e/o per il proprio nucleo familiare** un pacchetto di coperture assicurative per ottenere un indennizzo in caso di infortunio.

Si ricorda che per questo Modulo:

- il nucleo familiare è rappresentato dal coniuge o dalla persona unita civilmente o convivente more uxorio e dai figli anche se non conviventi
- l'annualità di polizza va dalla data di inizio delle coperture del Modulo (o dalla data del tacito rinnovo delle stesse) fino alla data di scadenza della polizza.

I soggetti assicurati devono essere indicati dal Cliente nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

unione civile: l'unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso nelle modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016, n.76

Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza

Il Contraente è la persona che sottoscrive la polizza e paga il premio e può non coincidere con l'Assicurato.

L'Assicurato è il soggetto o i soggetti che beneficiano delle coperture. Deve sempre avere un legame parentale con il Contraente (appartenere allo stesso nucleo familiare).

articolo 1. Che cosa è assicurato

Il Modulo Infortuni assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l'attività professionale e non professionale.

La Compagnia paga gli indennizzi previsti dalle garanzie acquistate, descritte qui sotto e indicate nel Modulo o Appendice di polizza sottoscritto.

1.1. Coperture principali

Sono previste le seguenti coperture per l'Assicurato e il suo nucleo familiare:

- **Morte** da infortunio
- **Invalidità permanente** da infortunio
- **Inabilità temporanea da Infortunio** o **Diaria da ricovero da Infortunio**
- **Assistenza da infortunio** (di seguito Assistenza)

Per **Invalidità permanente da Infortunio** si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.

Per **Inabilità temporanea da Infortunio** si intende la temporanea incapacità fisica dell'Assicurato a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza.

Per **Diaria da ricovero da Infortunio** si intende la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

da sapere: il modulo prevede l'indennizzo e non rimborsa le spese mediche da Infortunio come ad esempio le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di apparecchi terapeutici o protesici, l'acquisto di medicinali

somme assicurate: la somma indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro

Per queste coperture sono previsti **differenti e crescenti livelli di somme assicurate**. Se il Contraente sottoscrive il Modulo per più Assicurati, potrà personalizzarlo in base alle esigenze di ciascun Assicurato, scegliendo tra le seguenti soluzioni:

SOMMA ASSICURATA GARANZIE	Morte da infortunio	Invaldit� permanente da infortunio	Inabilit� temporanea da infortunio o Diaria da ricovero	Assistenza
BASE	100.000 euro	150.000 euro	50 euro	S�
PREMIUM	200.000 euro	300.000 euro	100 euro	S�
GOLD	300.000 euro	450.000 euro	150 euro	S�

Le coperture **Inabilit  temporanea da Infortunio/Diaria da ricovero da Infortunio** sono alternative fra di loro e operano a seconda della professione svolta dall'Assicurato:

- per i lavoratori autonomi   prevista la garanzia **Inabilit  temporanea da Infortunio**
- per tutti gli altri Assicurati (**lavoratori non autonomi e non lavoratori**)   prevista la garanzia **Diaria da ricovero da infortunio**.

Ai fini del Modulo   lavoratore autonomo la persona fisica che, per l'imposta sul Reddito (IRE), deve presentare una dichiarazione in cui esclude di percepire reddito da lavoro dipendente o per la quale i redditi da lavoro autonomo sono maggiori di quelli da lavoro dipendente e che comporta denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in Societ  di persone.

Per le garanzie acquistate riportate nel Modulo o nell'Appendice contrattuale, gli indennizzi saranno riconosciuti con le modalit  sotto descritte:

1.1.1 Morte da infortunio

Se l'infortunio provoca la morte dell'Assicurato, viene pagata la somma indicata nel Modulo o nell'Appendice contrattuale.

La garanzia   valida anche dopo la scadenza delle coperture del Modulo Infortuni, se l'infortunio si verifica nel periodo in cui   valido il contratto e la morte da infortunio avviene entro 2 anni dal giorno in cui   avvenuto l'infortunio.

La Compagnia paga la somma assicurata in parti uguali agli **eredi testamentari** o, in mancanza, agli **eredi legittimi** dell'Assicurato.

L'Assicurato, pu  **modificare i beneficiari** anche attraverso la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito di Compagnia, e l'invio della richiesta vale come presunzione di trasmissione dell'informativa privacy ai beneficiari identificati all'interno della richiesta stessa. Tale modulo deve essere inoltrato a Compagnia o tramite PEC o raccomandata A/R presso l'indirizzo indicato nell'apposito modulo.

La somma assicurata per il caso morte da infortunio non   cumulabile con quella prevista per la garanzia **Invaldit  permanente da Infortunio**; se per  l'Assicurato muore dopo che sia gi  stato pagato l'indennizzo per la garanzia Invaldit  permanente da Infortunio e per cause riconducibili al medesimo sinistro, verr  corrisposta la differenza tra l'indennizzo pagato per quest'ultima e la somma assicurata per il caso morte, se questa risulta maggiore.

Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato deceduto non viene ritrovato dopo l'infortunio coperto dal Modulo, **dopo 6 mesi** dalla presentazione o accettazione della dichiarazione di morte, ai beneficiari indicati dall'Assicurato, verr  pagata la somma assicurata per la garanzia morte prevista nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, se ne ricorrono le condizioni. Se dopo il pagamento della somma risulta che l'Assicurato   ancora in vita oppure risulta che la sua morte non era stata causata dall'infortunio coperto dalla garanzia, la Compagnia **ha diritto alla restituzione della somma liquidata**.

referimenti normativi: art. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile

referimenti normativi: artt. 726 e 727 del Codice di procedura Civile

Per il medesimo infortunio, se ne ricorrono le condizioni, dopo aver restituito la somma assicurata alla Compagnia, l'Assicurato potrà richiedere l'indennizzo per l'Invalidità permanente.

Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente e dei conviventi more uxorio per infortunio legato allo stesso evento

Se l'infortunio che deve essere indennizzato è la causa della morte di **entrambi i coniugi/ persone unite civilmente/conviventi more uxorio** ed entrambi sono assicurati, ai figli minorenni, purché **beneficiari** della prestazione, verrà versata la somma assicurata prevista per ogni genitore, **aumentata del 50%** rispetto a quella indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.1.2 Invalidità permanente

Se l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un'Invalidità permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Se l'infortunio causa l'Invalidità permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL (Allegato 1) e alla somma assicurata scelta.

L'indennizzo viene pagato anche dopo la scadenza della polizza, purché l'infortunio si sia verificato nel periodo di validità di polizza e l'Invalidità permanente si sia verificata entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio.

La Compagnia:

- paga **l'intera somma** assicurata indicata nel Modulo o nell'Appendice se l'Invalidità permanente accertata **è uguale o superiore al 50%**
- paga la somma assicurata indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, **aumentata del 20%** se l'invalidità permanente accertata **è uguale o supera l'80%**.

Cos'è l'invalidità permanente

È la perdita completa o parziale della capacità di lavorare, qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell'infortunio. È una forma grave di danno fisico causata da infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell'Assicurato.

Esempio 1 (pacchetto BASE):

Danno quantificato da Tabella INAIL: 50%

Somma assicurata: 150.000 euro -> Indennizzo = 150.000 euro

Esempio 2 (pacchetto BASE):

Danno quantificato da Tabella INAIL: 80% -> maggiorazione del 20% sulla Somma Assicurata

Somma assicurata: 150.000 euro -> Indennizzo = 180.000 euro

1.1.3 Inabilità temporanea da Infortunio

Se l'Inabilità temporanea dell'Assicurato è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la Compagnia paga l'indennità indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale a partire dal **5° giorno di inabilità**.

Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla Compagnia, l'indennità è pagata con queste modalità:

- per intero**, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto svolgere per niente l'attività dichiarata nella polizza
- al 50%**, per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza

L'indennità per Inabilità temporanea è riconosciuta **per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro**.

Cos'è l'Inabilità temporanea da Infortunio

Per inabilità temporanea si intende l'incapacità del soggetto assicurato di svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo. Si tratta quindi di un danno reversibile e limitato nel tempo.

Esempio (pacchetto PREMIUM) sull'Inabilità temporanea da Infortunio in caso di indennità pagata per intero:

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea

Franchigia: 4 giorni

Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati

Somma assicurata: 100 euro, Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro

Esempio (pacchetto PREMIUM) sull'Inabilità temporanea da Infortunio in caso di indennità pagata al 50%:

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di inabilità temporanea

Franchigia: 4 giorni

Indennizzo = Danno quantificato (10 giorni) - Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati

Somma assicurata: 100 euro, Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro / 2 = 300 euro

1.1.4 Diaria da ricovero da Infortunio

Se un infortunio ha reso necessario il ricovero in un Istituto di cura, la Compagnia assicura il pagamento della diaria indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale per ogni pernottamento **a partire dal primo e per un massimo di 365 pernottamenti per sinistro.**

Cos'è la diaria da ricovero da infortunio

Per diaria da ricovero si intende la somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

Esempio (pacchetto PREMIUM):

Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di ricovero in istituto di cura

Somma assicurata: 100 euro

Indennizzo = 100 euro x 10 = 1.000 euro

1.1.5 Assistenza

La copertura Assistenza viene fornita per il tramite di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. (nel seguito la Struttura Organizzativa).

Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Dopo il ricovero ospedaliero per infortunio e su richiesta dell'Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa si mettono in contatto con i medici curanti per seguire l'evoluzione clinica della sua patologia e informano i familiari. Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve prima dare autorizzazione scritta al reparto di degenza, in conformità alla normativa sulla Privacy.

Recapito messaggi urgenti

Se a seguito di infortunio l'Assicurato ha bisogno di far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, ma non può farlo a causa dell'infortunio subito, la Struttura Organizzativa inoltrerà tali messaggi.

riferimenti normativi: ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016

Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza

Se l'Assicurato richiede un trasporto in autoambulanza dalla propria residenza in Italia a una struttura sanitaria della Regione di residenza e viceversa, la Struttura Organizzativa, se i propri medici lo considerano necessario, invia un'autoambulanza. Il costo è a carico della Compagnia, con il limite di 250,00 euro per infortunio.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

Trasferimento in strutture sanitarie specializzate o rientro sanitario

Se l'Assicurato, per sottoporsi a un intervento divenuto necessario a causa dell'infortunio e ritenuto oggettivamente non praticabile in una struttura sanitaria della Regione di sua residenza, richiede il trasferimento in altre strutture sanitarie italiane o estere specializzate per terapie o interventi chirurgici che siano effettuabili solo in quelle strutture o, trovandosi in viaggio, richiede il trasferimento in una struttura sanitaria vicina alla propria residenza idonea a garantirgli le cure specifiche del suo caso, o nella sua stessa residenza; la Struttura Organizzativa, se i propri medici, d'accordo con i medici curanti del posto, lo considerano necessario, si occuperà di:

- **organizzare il trasferimento** dell'Assicurato nei tempi e con il mezzo di trasporto che i propri medici ritengano più idonei alle sue condizioni scegliendolo tra aereo sanitario, aereo di linea (eventualmente in barella), treno/vagone letto (prima classe), autoambulanza, altri mezzi adatti alla circostanza. Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario può avvenire **da tutti i Paesi europei; per tutti gli altri Paesi esso avviene esclusivamente con aereo di linea**, eventualmente in barella

- **assistere l'Assicurato** durante il trasferimento, con personale medico e/o infermieristico, se i propri medici di guardia lo riterranno necessario.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto che accompagna l'Assicurato, sono a carico della Compagnia **fino a un massimo di 1.500 euro per infortunio**.

Il trasferimento non è coperto se l'infortunio non impedisce all'Assicurato di proseguire il viaggio o può essere curato sul posto.

Rientro con un familiare

Se l'Assicurato in viaggio necessita della prestazione "Trasferimento in strutture sanitarie in autoambulanza" e se non occorre l'assistenza medica o infermieristica, la Struttura Organizzativa fa rientrare un familiare con lo stesso mezzo utilizzato per il trasferimento dell'Assicurato. L'eventuale costo del trasporto è a carico della Compagnia, **senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e con il limite di 500 euro per i trasferimenti dall'estero**.

Assistenza a minorenni

Se l'Assicurato in viaggio, a causa di infortunio, non può occuparsi di figli minorenni che viaggiano con lui, la Struttura Organizzativa acquista un biglietto d'andata e ritorno, in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto per una persona, indicata dall'Assicurato o dagli stessi figli minorenni, per prendersi cura di loro. Il costo del trasporto è a carico della Compagnia senza limiti per trasferimenti sul territorio nazionale e **con il limite di 1.500 euro per trasferimenti all'estero per sinistro**.

Prolungamento del soggiorno

Se l'Assicurato, in un viaggio organizzato, a causa di un infortunio è costretto a prolungare la propria permanenza oltre la data prevista per il ritorno e tale necessità viene certificata dal medico che sta curando l'Assicurato sul posto, la Struttura Organizzativa prenota un albergo e **paga solo il costo della camera e della prima colazione per un massimo di 3 giorni e con il limite giornaliero di 55 euro**.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire il certificato medico rilasciato sul posto dal medico curante.



Cosa si intende per viaggio organizzato?

Per viaggio organizzato intendiamo quel viaggio o quella vacanza venduto da un operatore specializzato (agenzia di viaggio, tour operator) e risultante dalla combinazione di almeno due di questi elementi:

- trasporto,
- alloggio,
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio itinerari, escursioni).

INDENNIZZO	Perdita anno scolastico da infortunio	Danni estetici da infortunio	Indennizzo fratture da infortunio
BASE	1.500 euro	2.000 euro	Allegato 4
PLUS	3.000 euro	4.000 euro	Allegato 4

1.2 Coperture accessorie

È possibile aggiungere le seguenti coperture accessorie, acquistabili singolarmente, anche distinte per i diversi assicurati:

- **Perdita anno scolastico** da infortunio
- **Danni estetici** da infortunio
- **Indennizzo fratture** da infortunio

Ogni Assicurato può scegliere tra i **valori di indennizzo**, come indicato in tabella:

Per il dettaglio dei singoli indennizzi previsti dalla garanzia Indennizzo fratture da infortunio si rimanda all'Allegato 4 del presente Modulo.

1.2.1 Perdita anno scolastico da infortunio

Se l'infortunio riguarda uno studente di età compresa tra i 6 e i 19 anni (inclusi), e provoca un'assenza prolungata dalle attività scolastiche per un periodo pari o superiore a 4 mesi che comporta la perdita dell'anno scolastico o la bocciatura o l'impossibilità a sostenere eventuali esami di una scuola primaria o secondaria (sia pubblica che privata), la Compagnia paga la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Il pagamento della somma assicurata avviene a seguito della presentazione della cartella clinica e dell'adeguata certificazione, rilasciata dalla segreteria scolastica, che attesti uno degli eventi sopra descritti.

1.2.2 Danni estetici da infortunio

Se un infortunio provoca danni estetici per cui è necessario un intervento chirurgico, la Compagnia paga l'indennizzo indicato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Per il pagamento dell'indennizzo è necessario presentare la cartella clinica dell'intervento chirurgico.

Cosa intendiamo per danno estetico?

Per danno estetico si intende, ad esempio, l'alterazione dei lineamenti e delle espressioni del volto conseguente ad infortunio, che provoca un peggioramento dell'aspetto fisico della vittima.

1.2.3 Indennizzo fratture da infortunio

Se l'infortunio provoca una o più fratture indicate nell'Allegato 4 Tabella Indennizzo fratture da infortunio, la Compagnia paga l'indennizzo previsto per ogni singola frattura indicato nell'allegato.

Per il pagamento dell'indennizzo è necessario presentare il verbale del Pronto Soccorso o la cartella clinica e lo stesso avverrà fino ad un massimo di € 10.000 per anno assicurativo per il pacchetto BASE e di € 20.000 per il pacchetto PLUS.

Le **coperture del Modulo Infortuni sono valide** anche per gli infortuni causati da:

- a) incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato
- b) atti di terrorismo o tumulti popolari, solo se l'Assicurato non ha partecipato attivamente
- c) atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- d) stato di malore o incoscienza dell'Assicurato
- e) asfissia che non dipenda da malattia
- f) avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche
- g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
- h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e malattie tropicali
- i) incidenti aerei in cui l'Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
- j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero, in un Paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace
- k) incidenti da circolazione stradale
- l) attività sportive non professionistiche, tranne gli sport estremi così come indicato nell'art. 2.3 punto d).

Facciamo chiarezza

L'infortunio deve avvenire per causa esterna, violenta e fortuita.

Quindi se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono infortuni e quindi non sono coperti da questo Modulo.

articolo 2. Che cosa non è assicurato

2.1. Persone non assicurabili

Non è assicurabile:

- a) chi ha già compiuto 75 anni al momento della decorrenza del Modulo di polizza o dell'Appendice contrattuale
- b) gli alcolisti, i tossicodipendenti, i malati di AIDS o sindromi correlate
- c) il palombaro, il sommozzatore, lo stuntman, il collaudatore o il pilota di veicoli a motore o di mezzi subacquei, lo speleologo, il pilota di volo, il personale di volo, il pilota di deltaplano, il paracadutista
- d) chi svolge lavori in miniera o pozzi, attività circense, attività sportiva a titolo professionale (sport professionistici, ossia tutti gli sport che per l'Assicurato sono l'attività professionale principale o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta), attività a contatto con esplosivi o materiale pirotecnico
- e) chi nelle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate non svolge attività amministrativa
- f) chi non è residente in Italia.

la remunerazione indiretta:

a titolo esemplificativo, possono essere buoni, voucher, ticket che sostituiscono la remunerazione in denaro

Se la Compagnia accerta che la persona indicata come Assicurato nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, al momento della decorrenza, non poteva essere assicurata, i premi pagati saranno restituiti al Contraente al netto delle imposte e il Modulo sarà annullato.

2.2 Inassicurabilità sopravvenuta cessazione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la sopravvenuta inassicurabilità.

Se durante l'annualità di polizza l'Assicurato compie 75 anni, le coperture del Modulo continuano fino alla scadenza della polizza e non sarà più possibile rinnovarle tacitamente. Se l'Assicurato diventa alcolista, tossicodipendente, malato di AIDS o di sindromi a essa correlate, le coperture del Modulo cesseranno e la Compagnia, a fronte della comunicazione del Cliente o dell'Assicurato, restituirà al Cliente, al netto imposte i premi eventualmente incassati dopo che è venuta a conoscenza della perdita dei requisiti di assicurabilità.

2.3 Esclusioni

Le coperture del Modulo non sono valide, e quindi la Compagnia non paga l'indennizzo, in caso di infortuni causati da:

- a) uso e guida di mezzi subacquei o aerei
- b) partecipazione a gare automobilistiche/motoristiche e alle relative prove
- c) guida di veicoli a motore da parte di soggetti che non hanno conseguito la relativa patente
- d) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle sky, airboarding, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing)
- e) dalla pratica, a titolo professionistico dei seguenti sport pericolosi: sci alpinismo (sci fuoripista e snowboard fuoripista), salto dal trampolino con sci e idrosci, bob e skeleton e simili, atletica pesante, sollevamento pesi, lotta nelle sue varie forme incluso il pugilato, arti marziali in genere, rugby, football americano, hockey a rotelle e su ghiaccio, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala U.I.I.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo incluso il rafting, hydrospeed e canoa e immersioni con autorespiratore
- f) stato di ubriachezza alla guida di veicoli e da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci
- g) contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo
- h) atti di temerarietà (fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 1 Che cosa è assicurato lettera c), partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali per esempio: spedizioni esplorative o artiche o himalayane/andine, regate oceaniche
- i) trasformazioni o assestamenti dell'atomo e da accelerazioni di particelle atomiche (salvo quelle subite come paziente durante applicazioni radioterapiche)
- j) terremoti e alluvioni.

Sono inoltre esclusi dalle coperture del Modulo gli infortuni provocati da:

- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili (fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 1 Che cosa è assicurato lettera j)).

Inoltre nei confronti del personale amministrativo delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, le coperture del Modulo non valgono per gli infortuni avvenuti durante gli interventi di ordine pubblico e durante la partecipazione a missioni dell'ONU.

La Compagnia paga l'indennizzo per le **conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è già affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, verranno indennizzate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, la valutazione del grado di Invalidità permanente conseguente all'infortunio sarà fatta tenendo conto del grado di invalidità preesistente, sottraendo quindi le percentuali corrispondenti.

Cosa si intende per sport estremi?

Sono definiti **sport estremi**, quelle attività sportive anche tradizionali ma accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie, ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo ed un intenso impegno fisico. Queste attività implicano elevati rischi a causa di forti velocità, altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle prestazioni.

articolo 3. Quali sono i limiti delle coperture

Limiti di copertura della garanzia Invalidità permanente

La Compagnia:

- non paga alcun indennizzo se l'invalidità è **pari o inferiore al 4% (franchigia)**
- se l'invalidità è **superiore al 4% e inferiore al 50%**, paga un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta.

Facciamo chiarezza vediamo un esempio

Danno quantificato da Tabella INAIL: 25%
Franchigia: 4%
Indennizzo= danno quantificato da Tabella INAIL – Franchigia= 25%-4%= 21%
Somma assicurata= 150.000 euro
Indennizzo=150.000 euro x 21%= 31.500 euro

Limiti di copertura della garanzia Inabilità temporanea

Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato è in territorio extra-europeo, l'indennizzo viene pagato soltanto **per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di cura**; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, l'Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia **entro 3 giorni lavorativi**, per non perdere il diritto all'indennizzo.

Facciamo chiarezza vediamo un esempio

Pacchetto PREMIUM
Danno quantificato: riconosciuti 10 giorni di Inabilità Temporanea
Franchigia: 4 giorni
Indennizzo = danno quantificato (10 giorni) – Franchigia (4 giorni) = 10-4 = 6 giorni liquidati
Somma assicurata = 100 euro
Indennizzo = 100 euro x 6 = 600 euro

articolo 4. Dove valgono le coperture

Le coperture del Modulo Infortuni valgono in tutto il mondo, tranne quanto previsto all'articolo 2 Che cosa non è assicurato (Missioni ONU all'estero o Paesi in stato di guerra da oltre 14 giorni) e tranne le limitazioni riguardanti la prestazione per inabilità temporanea (art. 10.1 – Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione del sinistro – Inabilità temporanea).

articolo 5. Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il premio da pagare per le coperture del Modulo Infortuni è determinato in base alle informazioni e dichiarazioni fornite dal Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo dovuto per il sinistro.

articolo 6. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, a condizione che il premio sia stato pagato, e finiscono alla data di scadenza della polizza.

In caso di tacito rinnovo alla scadenza della polizza, saranno rinnovate per un ulteriore anno anche le coperture del Modulo, a meno che il Cliente o la Compagnia non dia disdetta dalla polizza o dal Modulo nei tempi e con le modalità previste nella Sezione I delle Condizioni di Assicurazione della polizza.

articolo 7. Obblighi dell'Assicurato - Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio

Il Cliente o l'Assicurato deve comunicare alla Compagnia anche per il tramite della Banca ogni variazione dell'attività professionale che comporti aggravamento o diminuzione del rischio assicurativo nonché ogni variazione dello status professionale dichiarati all'acquisto del Modulo.

Se la nuova attività professionale comunicata è compresa tra quelle non assicurabili di cui all'art. 2.1 Persone non assicurabili, il Modulo cesserà e la Compagnia restituirà al Cliente i premi, al netto delle imposte, eventualmente incassati dopo la ricezione della comunicazione.

articolo 8. Modifiche del premio

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo, comunicandolo al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture.

In questo caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo, per iscritto o seguendo le modalità indicate nella comunicazione inviata dalla Compagnia.

Se il Cliente non effettua la disdetta del Modulo, le coperture del Modulo si rinnovano tacitamente alle nuove condizioni di premio.

articolo 9. Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Oltre a quanto previsto dalla Sezione I delle Condizioni di Assicurazione, se tra l'Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici. Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico; il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo dove si riunirà il Collegio stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l'accertamento definitivo dell'invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

La richiesta può essere inviata tramite:



posta a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino



all'indirizzo e-mail comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com



al numero di fax +39 011.093.10.62.

SEZIONE III

NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 10. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

L'Assicurato, **entro 10 giorni** dalla data del sinistro, deve denunciare il sinistro alla Compagnia telefonando al numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00 oppure utilizzando una delle seguenti modalità:



email, all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com



raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

La denuncia deve contenere:

- la descrizione dell'infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato
- la documentazione specifica in base alla garanzia prestata, come riportato nell'articolo 10.1

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le Filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

La Compagnia può richiedere la documentazione che attesti l'attività professionale svolta al momento del sinistro.

Se la Compagnia accerta che l'attività professionale svolta è diversa da quella dichiarata sul Modulo di Polizza o sull'Appendice contrattuale e che non è stata fatta alcuna comunicazione successiva di variazione da parte del Cliente o dell'Assicurato, l'indennizzo verrà pagato secondo quanto riportato nella tabella qui di seguito:

Attività al momento del sinistro	Attività dichiarata in polizza			
	Classe 4	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Classe 4	100%	80%	60%	40%
Classe 3	100%	100%	80%	60%
Classe 2	100%	100%	100%	80%
Classe 1	100%	100%	100%	100%
Attività non assicurabile	0	0	0	0

Pertanto:

- se l'attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una **classe di rischio superiore** a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, la Compagnia pagherà all'Assicurato un indennizzo pari a quello previsto per la classe di rischio relativa all'attività professionale dichiarata al momento della sottoscrizione
- se l'attività professionale dichiarata al momento del sinistro risulta appartenere ad una **classe di rischio inferiore** a quella dichiarata al momento della sottoscrizione, la Compagnia pagherà all'Assicurato l'indennizzo corrispondente alla classe di rischio dichiarata al momento del sinistro, ricalcolerà il nuovo premio, in base alla tariffa in corso sulla polizza e rimborserà il maggior premio pagato, al netto delle imposte, a partire dalla data di modifica dell'attività professionale (documentata dall'Assicurato) fino alla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della nuova attività professionale.

Vediamo un esempio

attività dichiarata in polizza – classe di rischio 1 - albergatore

attività al momento del sinistro – classe di rischio 3 – tornitore

Ipotizzando un indennizzo di 10.000 euro, l'indennizzo effettivamente liquidato sarà pari a 6.000 euro. Verrà corrisposto un indennizzo ridotto pari al 60% come riportato nella tabella di cui sopra.

Per informazioni sullo stato del sinistro si può telefonare alla Compagnia, al numero verde 800.124.124, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.30 alle ore 13.30.

10.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri

La documentazione che deve essere fornita varia in base alla garanzia.
La Compagnia si riserva di richiedere, ove necessario, ulteriore documentazione.

Garanzia Morte da infortunio

In caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari della prestazione dovranno fornire copia del **certificato di morte, dichiarazione sostitutiva o atto notorio** da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi o altra documentazione richiesta da parte della Compagnia per preparare la pratica e per rispettare le disposizioni di legge (per esempio, in caso di minorenni o soggetti incapaci, un decreto del giudice tutelare).

ulteriore documentazione:
si intende per esempio il verbale dell'Autorità che ha accertato l'infortunio, la patente di guida

Garanzia Invalidità permanente

L'Assicurato o gli aventi diritto, devono allegare alla denuncia di sinistro **il primo certificato medico** che attesti l'infortunio e **documentare il decorso** delle lesioni trasmettendo alla Compagnia:

- gli eventuali ulteriori certificati medici
- la documentazione clinica e gli esiti degli accertamenti diagnostici in possesso, compreso il certificato di guarigione o documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi che rendono invalidi
- ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta della Compagnia, ritenuta necessaria per valutare il sinistro.

L'Assicurato potrà essere sottoposto alla visita medico-legale di controllo e agli eventuali accertamenti o controlli medici su richiesta della Compagnia e dovrà fornire ogni informazione relativa all'infortunio e alle conseguenti lesioni.

La valutazione dell'invalidità deve essere fatta in **Italia**.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 Che cosa è assicurato, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio denunciato e prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, dopo aver ricevuto il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi e, in caso di minorenni o soggetti incapaci, il decreto del giudice tutelare, **paga agli eredi o a chi ha diritto all'indennizzo:**

- l'importo già concordato con l'Assicurato oppure in mancanza
- l'importo offerto all'Assicurato oppure,
- se non vi è stata l'offerta, l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla documentazione sopra richiamata.

Accertamento del grado di invalidità permanente

La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella INAIL), presente nelle Condizioni del presente Modulo (Allegato 1) e secondo questi criteri:

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%
- nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella INAIL (Allegato 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente
- in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi.

presidi correttivi: si intende ciò che occorre per curare e combattere una malattia o una malformazione, come ad esempio occhiali, lenti correttive e apparecchi acustici

Garanzia Inabilità temporanea

L'inabilità deve essere documentata da **certificazione medica** attestante la lesione e la relativa prognosi: l'Assicurato deve quindi fornire un certificato medico con la prognosi circa la ripresa dell'attività lavorativa ed eventuale certificato di ricovero in Istituto di cura. Dopo il primo certificato, se alla sua scadenza l'inabilità permane, la certificazione del medico **deve essere rinnovata**. Senza questo rinnovo, l'indennizzo sarà pagato considerando come data di guarigione quella indicata **nell'ultimo certificato regolarmente inviato**, a meno che la Compagnia possa stabilire una data precedente, anche per effetto di una verifica in seguito a accertamenti medico legali.

L'inabilità inizia dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'infortunio. Se l'inabilità temporanea si verifica quando l'Assicurato si trova in territorio **extraeuropeo**, l'indennizzo spetta soltanto per il periodo di degenza, documentata, in Istituto di cura; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, questo deve essere comunicato alla Compagnia entro 3 giorni lavorativi per non perdere il diritto all'indennizzo. Diversamente il diritto all'indennizzo decade.

Garanzia Diaria da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato deve fornire copia della cartella clinica completa. In tutti i casi (Invalidità Permanente, Diaria da ricovero, Inabilità Temporanea) la spesa relativa alla documentazione medica che l'Assicurato deve produrre **resta a suo carico**.

Assistenza

Per attivare le prestazioni assicurative legate a un infortunio accaduto durante il periodo di validità della polizza, occorre prima di tutto contattare la Centrale Operativa di IMA Italia Assistance S.p.A. attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, telefonando ai numeri:



dall'ITALIA: 800.124.124
dall'ESTERO: +39 02.30328013

Il servizio informazioni e supporto è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Articolo 11. Valutazione del sinistro e pagamento dell'indennizzo

In caso di Morte da infortunio, la Compagnia effettua la necessaria valutazione dell'esito del sinistro **entro 60 giorni** dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di Invalidità Permanente, Inabilità temporanea e Diaria da Ricovero, la Compagnia, dopo aver svolto la valutazione secondo quanto riportato agli articoli 1 Che cosa è assicurato e 10.1 Obblighi dell'Assicurato e documentazione per la gestione dei sinistri deve comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro e l'eventuale proposta di indennizzo, **entro 90 giorni** dal ricevimento del certificato di guarigione o di altra documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione di postumi invalidanti e della restante documentazione richiesta.

Articolo 12. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardo pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 13. Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell'indennizzo in questi casi:

- **Invalidità permanente:** se sono trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e **se la presunta percentuale d'invalidità stimata dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta supera il 25%**, può essere pagato all'Assicurato un anticipo del 50% di quello che spetterebbe in base all'indennizzo definitivo ipotizzato
- **Inabilità temporanea:** avvenuta la guarigione clinica la Compagnia, in base alla documentazione fornita, paga all'Assicurato l'indennizzo maturato fino al momento della richiesta.

Articoli 14. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicurative richiedendo a ciascuno l'indennizzo/risarcimento dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempire a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

GLOSSARIO

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'eliminazione di moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione dei massimali e/o delle somme assicurate.

ASSICURATO

La persona residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

BENEFICIARIO

La persona che viene designata a ricevere l'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 – 10138.

CONTRAENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. e che risiede stabilmente in Italia.

CONVIVENZA MORE UXORIO

La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio.

DIARIA

La somma assicurata per ogni giorno di inabilità temporanea o di ricovero in Istituto di cura.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura organizzata, specializzata nel settore sanitario, che eroga il servizio di assistenza agli Assicurati.

INABILITÀ TEMPORANEA

Temporanea incapacità fisica dell'Assicurato a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day-hospital, pubblici o privati, regolarmente autorizzati a svolgere assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

LAVORATORE AUTONOMO

la persona fisica che debba presentare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione da cui risulta la percezione di uno dei redditi definiti agli articoli 27 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

LAVORATORE NON AUTONOMO

La persona obbligata a svolgere il proprio lavoro con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

NON LAVORATORE

Persona che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore non autonomo.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio e che può essere verificata.

MODULO DI POLIZZA

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato e la durata delle coperture assicurative.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati

RICOVERO

Permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata sul Modulo di polizza o sull'Appendice contrattuale in base al quale è stipulata l'Assicurazione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza Infortuni.

ALLEGATO 1
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	DX	SX
Sordità completa di un orecchio		15
Sordità completa bilaterale		60
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
Altre menomazioni della facoltà visiva Tabella 2		
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
• con possibilità di applicazione di protesi efficace		11
• senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		nessuna
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
Anchoriosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
Anchoriosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
Perdita del braccio:		
• per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
• per amputazione al terzo superiore	80	70
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
Perdita di tutte le dita della mano	65	55
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
Perdita totale del pollice	28	23
Perdita totale dell'indice	15	13
Perdita totale del medio		12
Perdita totale dell'anulare		8
Perdita totale del mignolo		12
Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
Perdita della falange ungueale del medio		5
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
Perdita della falange ungueale del mignolo		5
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
Anchoriosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:		
• in semipronazione	30	25
• in pronazione	35	30
• in supinazione	45	40
• quando l'anchoriosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20

DESCRIZIONE	DX	SX
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
• in semipronazione	40	25
• in pronazione	45	40
• in supinazione	55	50
• quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea 18 15	18	15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
• in semipronazione	22	18
• in pronazione	25	22
• in supinazione	35	30
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di una protesi	80	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11	

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

VISUS PERDUTO	VISUS RESIDUO	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE)	INDENNIZZO DELL'OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Guida alla lettura

(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.

(2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.

(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.

(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

(5) In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

con visus corretto di 7/10 18%

con visus corretto di 6/10 21%

con visus corretto di 5/10 24%

con visus corretto di 4/10 28%

con visus corretto di 3/10 32%

con visus corretto inferiore a 3/10 35%

(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Ulteriore nota esplicativa

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore.

ALLEGATO 3 TABELLA PROFESSIONI E CLASSI DI RISCHIO

PROFESSIONE	CATEGORIA PROFESSIONALE	CLASSI DI RISCHIO
Abbattitori di piante	AGRICOLTORI\ ALLEVATORI\ PESCATORI\ BOSCAIOLI\ MARINAI	4
Abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti (che svolge attività manuali)	OPERAI\ARTIGIANI	3
Addetti agli zoo	TECNICI \ PERITI	3
Addetti in imprese di pulizia con uso di impalcature esterne	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	4
Addetti in imprese di pulizia senza uso di impalcature esterne	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Addetto Pompe funebri	OPERAI\ARTIGIANI	2
Agenti di cambio o di borsa, agenti immobiliari	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenti di commercio	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenti/ispettori di assicurazione	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Agenzia di recapito (fattorini)	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Agricoltori (proprietari, affittuari, ecc.) che non prendono parte ai lavori manuali	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	2
Agricoltori che lavorano manualmente	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Agronomi	TECNICI \ PERITI	1
Albergatori con prestazioni manuali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Albergatori senza prestazioni manuali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Allenatori sportivi	OPERATORI NEL SETTORE SPORT	2
Allevatori di altri animali	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di bestiame che non prestano opera manuale	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Allevatori di equini, bovini, suini	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Altri artigiani con uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Altri artigiani senza uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Ambulante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Amministratori	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Analisti chimici	TECNICI \ PERITI	2
Antennisti (installatori di antenne radio TV)	TECNICI \ PERITI	3

Antiquari senza restauro	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Archeologo	TECNICI \ PERITI	3
Architetti che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Architetti occupati prevalentemente all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Architetti occupati prevalentemente in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Archivista , bibliotecario	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Argentieri/doratori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Arredatore	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Arrotino	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Articoli ed apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Articoli igienico-sanitari con installazione	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Articoli in pelle, calzature	OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE	2
Artisti di varietà, attori, musicisti, cantanti, agenti teatrali	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Assistenti sociali	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Attrezzisti, macchinisti (settore spettacolo)	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	3
Autisti di ambulanza, autotaxi, autotreno	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di autobus pubblici, da turismo o di autovetture in servizio privato	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	4
Autisti di motocarri senza carico e scarico	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autisti di taxi, autonoleggio	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio ecc.	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Autoriparatori (carrozzeri o meccanici)	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Avvocati e procuratori legali	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	2
Ballerini	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	3
Bambinaie, baby-sitter, badanti	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Bambini (0-13 anni)	Bambini (0-13 anni)	1
Bar, caffè, bottiglierie, proprietari/ addetti a birrerie, enoteche, paninoteche	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Barbieri, parrucchieri da donna	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1

Benestanti senza particolari occupazioni	NON LAVORATORI	1
Bidelli	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Biologi/addetti a laboratori di analisi	TECNICI \ PERITI	1
Caldaista	OPERA I \ ARTIGIANI	3
Callisti, manicure, pedicure, estetisti	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Calzolai	OPERATORI SETTORE ABBIGLIAMENTO \ CALZATURE	2
Camerieri	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Cantoniere	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Carabinieri, guardie di finanza, guardie doganali, guardie portuali, pubblica sicurezza (personale amministrativo)	PUBBLICA SICUREZZA - personale amministrativo	2
Carpentieri in legno o ferro	OPERA I \ ARTIGIANI	3
Cartolerie, librerie, edicole	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Casalinghe	CASALINGHE	3
Casalinghi, armi	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Casari	OPERA I \ ARTIGIANI	3
Casellante	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	2
Cave a giorno con o senza uso di mine: proprietari o addetti che non lavorano manualmente	OPERA I \ ARTIGIANI	1
Cave a giorno: proprietari o addetti che lavorano manualmente	OPERA I \ ARTIGIANI	4
Certificatore di qualità	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Certificatori di bilancio e revisori dei conti	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Clero (appartenenti al)	NON LAVORATORI	2
Commercialisti	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	2
Commesso	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Concessionari auto-motoveicoli	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Conciai	OPERA I \ ARTIGIANI	3
Consulente di lavoro	AGENTI COMMERCIO \ ASSICURAZIONE \ BORSA \ IMMOBILIARE	1
Corniciai	OPERA I \ ARTIGIANI	2

Cuochi	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Custodi/portieri di stabili, alberghi, musei e simili	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	3
Demolitori di autoveicoli	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Diplomatici	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	2
Dirigenti occupati anche all' esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature ecc.	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	3
Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accessi a cantieri, ponti, impalcature ecc.	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	2
Dirigenti occupati solo in ufficio	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	1
Disegnatori che frequentano anche ambienti di lavoro	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Disegnatori occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Disinfestatore \ derattizzazione	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Disoccupato - Non Lavoratore	NON LAVORATORI	1
Distributori automatici di carburante (gestori di) con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	3
Distributori automatici di carburante (gestori di) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Domestici	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Elettrauto	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Elettricisti che lavorano anche all' esterno di edifici ed a contatto anche con correnti ad alta tensione	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Elettricisti che lavorano solo all'interno di edifici ed a contatto con correnti a bassa tensione	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Elettrodomestici, radio-TV, mobili, articoli igienico-sanitari: con o senza installazione	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Enologi ed enotecnici TECNICI \ PERITI 1 Esercito, marina militare ed aviazione - personale amministrativo	ESERCITO - personale amministrativo	2
Fabbri anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Fabbri solo a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Facchini (portabagagli di piccoli colli)	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Facchini addetti al carico e scarico di merci in genere (portuali, doganali, ecc.)	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	4
Falegnami	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Farmacisti	FARMACIE	1
Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2

Ferroviere: macchinista	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3
Ferroviere: personale viaggiante OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI 2 Floricoltori	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	1
Fochista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Fonditori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Fotografi anche all'esterno	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Fotografi solo in studio	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Frutta e verdura, fiori e piante	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Geologi	TECNICI \ PERITI	1
Geometri che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Geometri occupati anche all'esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Geometri occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Giardinieri - Vivaisti	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	2
Giocattoli, articoli sportivi	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Giornalisti (cronisti, corrispondenti)	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Gommisti/vulcanizzatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Grafici	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Gruista	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Guardiacaccia, guardiapescia, guardie campestri, guardie forestali	SICUREZZA	2
Guardie notturne, giurate, guardie armate, portavalori, investigatori privati, guardie del corpo	SICUREZZA	2
Guide turistiche	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Idraulici solo all'interno di edifici o a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Imbianchini anche all'esterno di edifici e con uso di scale, impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Imbianchini solo all'interno di edifici e senza l'uso di lunghe scale, impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Impiegati amministrativi in genere	IMPIEGATI \ QUADRI \ DIRIGENTI	1
Impiegati in agenzie d'affari, di pubblicità e di viaggi	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Imprenditori edili che possono prendere parte ai lavori manuali	IMPRENDITORI	4
Imprenditori in genere che non lavorano manualmente	IMPRENDITORI	1

Incisori/coniatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Indossatori e modelli	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Infermieri diplomati	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Ingegneri che accedono anche ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	3
Ingegneri occupati anche all' esterno ma senza accesso ai cantieri	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	2
Ingegneri occupati solo in ufficio	ARCHITETTI \ INGEGNERI \ GEOMETRI \ DISEGNATORI	1
Insegnanti di alpinismo, guide alpine	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di educazione fisica, sci, basket, tennis, scherma, ballo, atletica leggera	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di equitazione, insegnanti hockey e rugby	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di judo, karatè , od altri simili, insegnanti di atletica pesante ed arti marziali	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Insegnanti di nuoto e bagnini	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	4
Installatore di distributori automatici	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di tende, veneziane, serramenti con uso impalcature e ponteggi	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Installatore di tende , veneziane , serramenti senza uso impalcature e ponteggi	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Interprete	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Istruttori di pratica (guida) di scuola guida	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	3
Istruttori di teoria di scuola guida	INSEGNANTI \ ISTRUTTORI	1
Lattonieri anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Litografi e tipografi	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Magistrati	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	2
Magliaie	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Marinai con uso di macchine	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	4
Marinai senza uso di macchine	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	1
Marmisti (posatore) solo a terra	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Marmisti anche su impalcature e ponti	OPERAI \ ARTIGIANI	4

Massaggiatori, fisioterapisti	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Materassai	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Mediatori di bestiame	INTERMEDIARI \ MEDIATORI	2
Mediatori in genere (escluso bestiame)	INTERMEDIARI \ MEDIATORI	1
Medici (per i radiologi sono esclusi gli effetti sia interni che esterni delle emanazioni radioattive)	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Mobilieri: fabbricazione mobili in ferro	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Mobilieri: fabbricazione mobili in legno	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Mototaxi	OPERATORI SETTORE TRASPORTO MERCI \ PERSONE	3
Muratori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Notai	AVVOCATI \ PROCURATORI \ COMMERCIALISTI \ NOTAI \ REVISORI	1
Odontotecnici	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Operai (dipendenti) e lavoratori dipendenti diversi da impiegati, quadri e dirigenti, con uso di macchine	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Oreficerie, orologerie, gioiellerie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Ostetriche	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Panetterie, pasticcerie, gelaterie: per tutti compresa produzione propria	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Paramedico	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	2
Pavimentatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Pensionati	NON LAVORATORI	2
Periti liberi professionisti occupati anche all'esterno	TECNICI \ PERITI	2
Pescatori (pesca marittima costiera)	AGRICOLTORI \ ALLEVATORI \ PESCATORI \ BOSCAIOLI \ MARINAI	3
Piastrellista	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Pittore	OPERAI \ ARTIGIANI	1
Politico	POLITICI \ DIPLOMATICI \ MAGISTRATI	1
Portavalori	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Portuale (esclusi i facchini)	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	3

Postino	OPERATORI DEL SETTORE BENI, SERVIZI	2
Programmatore, consulente informatico	TECNICI \ PERITI	2
Promotore finanziario	AGENTI COMMERCIO\ASSICURAZIONE\ BORSA\IMMOBILIARE	2
Restauratori e antiquari (esclusi mobili e senza uso di impalcature)	OPERAI\ARTIGIANI	2
Restauratori e antiquari (escluso mobili e con uso di impalcature)	OPERAI\ARTIGIANI	4
Restauratori ed antiquari con restauro (esclusi mobili e senza uso di impalcature)	OPERAI\ARTIGIANI	2
Restauratori ed antiquari con restauro con uso di impalcature	OPERAI\ARTIGIANI	4
Restauratori ed antiquari con restauro di mobili	OPERA \ARTIGIANI	1
Riparatori elettrodomestici e computer	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Ristoranti, trattorie, pizzerie	OPERATORI DEL SETTORE RISTORAZIONE	2
Rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Saldatori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Salumerie, rosticcerie, macellerie, pescherie	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Sarti	OPERAI \ ARTIGIANI	2
Scrittori	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	1
Scultori/Intagliatori	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Spazzacamino	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Stilista	OPERATORI SETTORE SPETTACOLO \ TURISMO \ PUBBLICITA' \ INFORMAZIONE	2
Studenti	STUDENTI	1
Studenti (>13 anni) di scuola professionale	STUDENTI	1
Studenti (>13 anni) non di scuola professionale	STUDENTI	1
Tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	1
Tappezzieri	OPERAI \ ARTIGIANI	3
Topografi	TECNICI \ PERITI	2
Tornitori	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Usciare	OPERATORI DEL SETTORE BENI , SERVIZI	1
Veterinari	OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO	3
Vetrai	OPERAI \ ARTIGIANI	4
Vetrinisti	OPERATORI DI ESERCIZI COMMERCIALI	2
Vigili del fuoco	VIGILI DEL FUOCO	4
Vigili urbani	VIGILI URBANI	2

ALLEGATO 4
TABELLA INDENNIZZO FRATTURE DA INFORTUNIO

ANCA O BACINO (NO FEMORE NO COCCIGE)	INDENNIZZO BASE (euro)	INDENNIZZO PLUS (euro)
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta	2.000	4.000
Una frattura esposta	1.000	2.000
Tutti gli altri tipi di fratture	500	1.000
FEMORE / TALLONE		
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	1.500	3.000
Una frattura esposta	1.000	2.000
Tutti gli altri tipi di fratture	500	1.000
TIBIA, PERONE, CLAVICOLA, GOMITO, AVAMBRACCIO, OMERO		
Fratture multiple di cui una composta / scomposta ed una esposta	1.750	2.500
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	500	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	350	750
FRATTURA COLLES		
Esposte	500	1.000
Tutte le altre fratture scomposte	400	800
SCAPOLA, ROTULA, STERNO, MANO (NO POLSO, DITA) PIEDE (NO DITA E TALLONE)		
Tutte le fratture esposte	500	1.000
Tutte le fratture composte / scomposte	400	800
COLONNA VERTEBRALE (NO COCCIGE)		
Frattura corpo / anello vertebrale	2.000	4.000
Frattura di uno o più processi trasversi o spinosi o del peduncolo	1.000	2.000
Frattura che determina un danno neurologico permanente	500	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	500	1.000
UNA O PIU' COSTOLE, ZIGOMO, COCCIGE, MASCELLA SUP + INF, NASO, UNA O PIU' DITA PIEDE / MANO		
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta e una esposta	500	1.000
Una frattura esposta	250	500
Fratture multiple di cui almeno una scomposta	250	500
Tutti gli altri tipi di fratture	150	300
CRANIO		
Fratture multiple di cui una composta \ scomposta ed una esposta	1.750	2.500
Frattura esposta, Fratture multiple, di cui almeno una scomposta	500	1.000
Frattura del cranio che necessiti di intervento chirurgico	500	1.000
Tutti gli altri tipi di fratture	350	750
LUSSAZIONI		
Colonna vertebrale	1.500	3.000
Anca	1.000	2.000
Ginocchio	500	1.000
Polso o gomito	400	800
Caviglia o spalla, Mascella, una o più dita del Piede / Mano	300	600

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

**ADDENDUM ALL'APPENDICE ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEL MODULO INFORTUNI**

Dal 6 marzo 2021 è attiva la **Promozione InMovimento** sulla polizza XME Protezione che prevede uno sconto del **20% sul premio versato** per il **Modulo Infortuni**, sino alla prima scadenza annua di polizza per la durata massima di un anno.

Lo sconto della Promozione Infortuni:

- non è applicabile ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo
- non è applicabile ai moduli opzionali (Indennizzo fratture, Perdita anno scolastico, Danno estetico) né in fase di prima emissione né in caso di up grade successivo
- si cumula ad altri eventuali sconti previsti dal XME Protezione.

Alla scadenza della polizza, il premio da pagare per la successiva annualità sarà ricalcolato senza l'applicazione dello sconto promozionale.

Il presente addendum è parte integrante dell'Appendice alle Condizioni di assicurazione del modulo acquistato.

Resta ferma ogni altra indicazione e condizione contenuta nelle Condizioni di Assicurazione della Polizza.

Documento redatto il 5 marzo 2021